

2/4

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:



Art. 1

(Integrazione dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2008)

1. All'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri") sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "Diamante" sono aggiunte le seguenti: ", Scalea, San Nicola Arcella";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In tale tratto di costa sono comprese numerose scogliere che rappresentano i luoghi naturali fra i più suggestivi della Calabria, in particolare, lo scoglio della Regina (Acquappesa), le due uniche isole della Calabria, Isola di Cirella (Diamante) e l'Isola Dino (Praia a Mare), nonché i fondali marini dell'isola di Cirella - Diamante e Isola di Dino - Capo Scalea, la Baia di Carpino – Ajnella e l'Area della grotta dell'Arcomagno, che sono i sette siti del Parco Riviera dei Cedri.";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La Baia di Carpino – Ajnella si caratterizza per la presenza di prateria di posidonia oceanica, di pinna nobilis e di una varietà di gorgonie. Si segnala la presenza di numerose grotte che puntellano il tratto di costa.

8-ter. L'Area della grotta dell'Arcomagno, classificata come geosito di interesse nazionale, si caratterizza per la presenza di roccia calcarea di tipo dolomitico di età triassica. Nello specchio d'acqua antistante, la flora marina è ricca di posidonia.".

Art. 2

(Sostituzione della Tavola 1 allegata alla l.r. n. 9/2008)

1. La Tavola 1 allegata alla l.r. n. 9/2008 ai sensi dell'articolo 4, è integralmente sostituita dalla Tavola 1, in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, che costituisce parte integrante della l.r. n. 9/2008. Rimangono confermate le Tavole 2 e 3 allegate alla l.r. n. 9/2008.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Burc n.60 del 19 marzo 2024



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro



È tutto per ora



Consigliate





433812-505717

[Tav. 1 - Legge Regionale n. 9 del 21 aprile 2005]



Ruota



Presenta..



Condividi



Cerca

